

**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

La «qualità della regolazione» è termine usuale per indicare una normazione che sia aderente a canoni formali, sia di contenuti adeguati, coerente con i parametri costituzionali e sistematici e, infine, realmente idonea a perseguire gli obiettivi politici governativi. Una produzione normativa di qualità rappresenta non solo un elemento di trasparenza e di certezza del diritto ma costituisce anche un fattore determinante per la buona amministrazione, la crescita e lo sviluppo economico del paese. La qualità della redazione è essenziale per assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei testi normativi.

Questo non lo dico io, ma è l'incipit della guida alla redazione di testi normativi che detta le regole e le raccomandazioni affinché il testo prodotto sia il più possibile chiaro e trasparente sia nel linguaggio che nei contenuti.

Veniamo ora al Regolamento in esame dove quasi nella totalità vengo rispettate tali raccomandazioni tranne nell'articolo più importante, ovvero l'articolo 3 – Compiti della Commissione.


Assenza per quasi tutto l'articolo della ripartizione in commi, salvo poi alla fine far comparire fantomatici comma 4, 5, 6 e 7, poi niente;

Presenza di un ammasso di lettere (che nella regola devono essere la ripartizione di un comma) che si ripetono;

Periodi che fanno riferimento a generiche lettere, rendendo di fatto incomprensibile il testo.

Chiedo pertanto che l'articolo 3 del testo portato all'approvazione sia integralmente sostituito dal presente che è stato redatto tenendo conto delle citate regole e raccomandazioni.

Cons. M5S
Giovanni Lanuti



| Articolo 3 testo originario | Articolo 3 testo modificato |
|--|--|
| <p>Articolo 3 - Compiti della Commissione</p> <p>La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito “Commissione”) prevista dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto n. 635/1940 (di seguito “Regolamento T.U.L.P.S.”) verifica, ai fini dell’applicazione dell’art. 80 T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei seguenti locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:</p> <p>a. teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;</p> <p>b. auditori e sale convegni <i>(quando si tengono convegni aperti al pubblico con</i></p> | <p>Articolo 3 - Compiti della Commissione</p> <p>1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di seguito “Commissione”, prevista dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto n. 635/1940, di seguito “Regolamento T.U.L.P.S.”, verifica, ai fini dell’applicazione dell’art. 80 T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei seguenti locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:</p> <p>a) teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;</p> <p>b) auditori e sale convegni <i>(quando si tengono convegni aperti al</i></p> |

pubblicità dell'evento) con capienza fino a 5000 persone;

c. locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza fino a 5000 persone;

d. sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;

e. teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 5000 persone;

f. circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;

g. luoghi destinati a spettacoli viaggianti, preventivamente individuati dall'Amministrazione Comunale, con capienza fino a 1300 persone;

h. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 5000 persone;

i. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;

j. circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale, con capienza fino a 5000 persone;

k. locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;

l. sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5000 persone;

m. impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza fino a 5000 persone;

n. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto, con capienza fino a 5000 persone.

In relazione ai locali e agli impianti sopra indicati la Commissione, in particolare:

- a. esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b. verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse

pubblico con pubblicità dell'evento) con capienza fino a 5000 persone;

c) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza fino a 5000 persone;

d) sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;

e. teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 5000 persone;

f) circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;

g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti, preventivamente individuati dall'Amministrazione Comunale, con capienza fino a 1300 persone;

h) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 5000 persone;

i) luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;

l) circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale, con capienza fino a 5000 persone;

m) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;

n) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5000 persone;

o) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza fino a 5000 persone;

p) piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto, con capienza fino a 5000 persone.

2. In relazione ai locali e agli impianti sopra indicati la Commissione, in particolare:

- a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia

dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c. accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d. controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

L'attività di cui alla sopra indicata lettera a) è un'attività di controllo preventivo (c.d. "esame progetto") e consiste nel verificare, sulla base della documentazione presentata, se il progetto di costruzione o di modifica della struttura è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.

Le attività di cui alle lettere b) e c) si concretizzano in una verifica in loco (*sopralluogo*), da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata in maniera conforme al progetto approvato e, più in generale, che rispetti tutte le norme tecniche vigenti. In questa fase la Commissione esprime il proprio parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto, fissa la capienza complessiva dello stesso e impartisce le eventuali prescrizioni di esercizio.

L'attività di cui alla lettera d) consiste in una verifica ex post presso la struttura (*controllo successivo*), per verificare che l'attività di spettacolo o trattenimento venga svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite.

La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, provvede a:

- a) accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene, ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- b) esprimere parere, ai sensi del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo comunale.

Per l'espressione di tale parere, la Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, come indicata dal D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., sottoscritta da tecnico abilitato o munita di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;

nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

3. L'attività di cui **al precedente comma 2., lettera a)** è un'attività di controllo preventivo (c.d. "esame progetto") e consiste nel verificare, sulla base della documentazione presentata, se il progetto di costruzione o di modifica della struttura è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.

4. Le attività di cui **al precedente comma 2., le lettere b) e c)** si concretizzano in una verifica in loco (*sopralluogo*), da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata in maniera conforme al progetto approvato e, più in generale, che rispetti tutte le norme tecniche vigenti. In questa fase la Commissione esprime il proprio parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto, fissa la capienza complessiva dello stesso e impartisce le eventuali prescrizioni di esercizio.

5. L'attività di cui **al precedente comma 2., lettera d)** consiste in una verifica ex post presso la struttura (*controllo successivo*), per verificare che l'attività di spettacolo o trattenimento venga svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite.

6. La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, provvede a:

- a) accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene, ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- b) esprimere parere, ai sensi del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo comunale.

7. Per l'espressione di tale parere, la Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, come indicata dal D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., sottoscritta da tecnico abilitato o munita di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;

b) identifica l'attività rispetto alla documentazione allegata all'istanza di registrazione, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo redatto da tecnico abilitato o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

La Commissione può, comunque, disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti.

Per i "teatri viaggianti", per i "circhi equestri e ginnastici", per le "esibizioni auto-moto acrobatiche" di cui alle Sezioni III, IV, V dell'elenco ministeriale, il parere della Commissione è reso in base alla sola verifica della documentazione allegata all'istanza di registrazione.

Per le "piccole attrazioni", i "balli a palchetto", i "teatri di burattini (o marionette)", le "arene ginnastiche" di cui alle Sezioni I, II, III e IV dell'elenco ministeriale, il parere della Commissione è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza ai requisiti previsti dal D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i. della documentazione allegata all'istanza.

L'attrazione, nei casi previsti, deve essere posta a disposizione della Commissione, da parte del richiedente, allestita e funzionante.

Nel caso in cui l'attrazione appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale, il parere della Commissione integra, relativamente agli aspetti di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria ai fini della iscrizione nell'elenco ministeriale.

Alla Commissione spetta, infine, stabilire l'entità del servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, in conformità alle disposizioni del D.M.I. 22/02/96, n. 261.

La Commissione, nei casi di cui sopra, esprime un parere obbligatorio e vincolante.

4. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra CPVLPS ed altra Amministrazione viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui all'articolo 5; la capienza dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia.

b) identifica l'attività rispetto alla documentazione allegata all'istanza di registrazione, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo redatto da tecnico abilitato o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

8. La Commissione può, comunque, disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti.

9. Per i "teatri viaggianti", per i "circhi equestri e ginnastici", per le "esibizioni auto-moto acrobatiche" di cui alle Sezioni III, IV, V dell'elenco ministeriale, il parere della Commissione è reso in base alla sola verifica della documentazione allegata all'istanza di registrazione.

10. Per le "piccole attrazioni", i "balli a palchetto", i "teatri di burattini (o marionette)", le "arene ginnastiche" di cui alle Sezioni I, II, III e IV dell'elenco ministeriale, il parere della Commissione è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza ai requisiti previsti dal D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i. della documentazione allegata all'istanza.

11. L'attrazione, nei casi previsti, deve essere posta a disposizione della Commissione, da parte del richiedente, allestita e funzionante.

12. Nel caso in cui l'attrazione appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale, il parere della Commissione integra, relativamente agli aspetti di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria ai fini della iscrizione nell'elenco ministeriale.

13. Alla Commissione spetta, infine, stabilire l'entità del servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, in conformità alle disposizioni del D.M.I. 22/02/96, n. 261.

14. La Commissione, nei casi di cui sopra, esprime un parere obbligatorio e vincolante.

15. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra CPVLPS ed altra Amministrazione viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui all'articolo 5; la capienza dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia.

5. Per il locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente comma 2, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, sono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti o al collegio dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

6. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (articolo 141 R.D. n. 635/1940). Pertanto prima dell'inizio del secondo anno di attività, l'utente dovrà presentare una richiesta di conferma parere alla quale dovrà essere allegata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante il corretto montaggio degli allestimenti e la dichiarazione ai sensi della Legge n. 46/1990 relativa agli impianti elettrici.

7. In caso di cambio di gestione, nei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone già autorizzati, ove non siano state apportate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.

Locali e impianti esclusi dal campo di attività della Commissione

Non rientrano nella competenza della Commissione i controlli dei seguenti locali ed impianti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (art. 142 Regolamento T.U.L.P.S.):

- a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
- b) parchi di divertimento (art. 2, lett. d) del D.M.I. 18/05/2007 e s.m.i.) e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

Sono, inoltre, esclusi dal campo di attività della Commissione:

- a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento o contenimento del pubblico (sedie, tribune, recinzioni, transenne, ecc...) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di

16. Per il locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente comma 2, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, sono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti o al collegio dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

17. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (articolo 141 R.D. n. 635/1940). Pertanto prima dell'inizio del secondo anno di attività, l'utente dovrà presentare una richiesta di conferma parere alla quale dovrà essere allegata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante il corretto montaggio degli allestimenti e la dichiarazione ai sensi della Legge n. 46/1990 relativa agli impianti elettrici.

18. In caso di cambio di gestione, nei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone già autorizzati, ove non siano state apportate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.

19. Non rientrano nella competenza della Commissione i controlli dei seguenti locali ed impianti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (art. 142 Regolamento T.U.L.P.S.):

- a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
- b) parchi di divertimento (art. 2, lett. d) del D.M.I. 18/05/2007 e s.m.i.) e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

20. Sono, inoltre, esclusi dal campo di attività della Commissione:

- a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento o contenimento del pubblico (sedie, tribune, recinzioni, transenne, ecc...) per assistere a spettacoli e

attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

In questi casi vanno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla regola tecnica D.M.I. del 19 agosto 1996 e s.m.i. - Titolo IX, che impone la presentazione al Comune della documentazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite e della dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

In particolare, in allegato alla richiesta di autorizzazione va prodotta la seguente documentazione:

- 1) nomina del gestore della sicurezza ai sensi del titolo XVIII[^] del D.M.I. 19 agosto 1996 e s.m.i. e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del medesimo (*in caso di persona diversa dall'organizzatore dell'evento*);
- 2) dichiarazione attestante l'approntamento di idonei mezzi antincendio;
- 3) piano di emergenza sanitaria ovvero documentazione attestante la presenza di servizio sanitario di primo soccorso opportunamente dimensionato (*di norma è sufficiente la presenza di due soccorritori qualificati. Quando è prevista una considerevole affluenza di pubblico necessita anche un'autoambulanza dotata di defibrillatore portatile. In caso di manifestazioni sportive deve essere presente anche un medico di servizio.*

Per soccorritori qualificati si intendono, oltre ai medici e agli infermieri professionali, coloro che sono in possesso di attestato di qualifica quantomeno di BLSD esecutori, in corso di validità);

Inoltre, prima dell'inizio dell'evento devono essere trasmessi al Comune unitamente alla domanda, i documenti di seguito elencati,:

- 1) certificato di collaudo o relazione sulla valutazione della sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni" e dichiarazione di corretto montaggio, riferita a schemi di montaggio, a firma di tecnico abilitato, delle strutture installate;
- 2) dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 dell'impianto elettrico allestito, redatta da ditta abilitata;
- 3) certificazione relativa al gruppo elettrogeno, se presente.

b) luoghi all'aperto ove sono installate sedie per assistere a spettacoli in numero non superiore a 100, sempre che non vengano allestite altre strutture per lo stazionamento del pubblico o strutture per il suo contenimento e a condizione che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, se installate, siano posizionate in aree non accessibili al pubblico. Le sedie devono essere distribuite come indicato nel Titolo III[^] del D.M.I. 19 agosto 1996 e s.m.i.;

c) singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

In tali casi, prima della messa in esercizio delle attrazioni, deve essere trasmessa

manifestazioni varie occasionali, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

In questi casi vanno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla regola tecnica D.M.I. del 19 agosto 1996 e s.m.i. - Titolo IX, che impone la presentazione al Comune della documentazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite e della dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. In particolare, in allegato alla richiesta di autorizzazione va prodotta la seguente documentazione:

- 1) nomina del gestore della sicurezza ai sensi del titolo XVIII[^] del D.M.I. 19 agosto 1996 e s.m.i. e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del medesimo (*in caso di persona diversa dall'organizzatore dell'evento*);
- 2) dichiarazione attestante l'approntamento di idonei mezzi antincendio;
- 3) piano di emergenza sanitaria ovvero documentazione attestante la presenza di servizio sanitario di primo soccorso opportunamente dimensionato (*di norma è sufficiente la presenza di due soccorritori qualificati. Quando è prevista una considerevole affluenza di pubblico necessita anche un'autoambulanza dotata di defibrillatore portatile. In caso di manifestazioni sportive deve essere presente anche un medico di servizio. Per soccorritori qualificati si intendono, oltre ai medici e agli infermieri professionali, coloro che sono in possesso di attestato di qualifica quantomeno di BLSD esecutori, in corso di validità*);

4) inoltre, prima dell'inizio dell'evento devono essere trasmessi al Comune unitamente alla domanda, i documenti di seguito elencati:

- certificato di collaudo o relazione sulla valutazione della sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni" e dichiarazione di corretto montaggio, riferita a schemi di montaggio, a firma di tecnico abilitato, delle strutture installate;
- dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 dell'impianto elettrico allestito, redatta da ditta abilitata;
- certificazione relativa al gruppo elettrogeno, se presente.

b) luoghi all'aperto ove sono installate sedie per assistere a spettacoli in numero non superiore a 100, sempre che non vengano allestite altre strutture per lo stazionamento del pubblico o strutture per il suo contenimento e a condizione che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, se installate, siano posizionate in aree non accessibili al pubblico. Le sedie devono essere distribuite come indicato nel Titolo III[^] del D.M.I. 19 agosto 1996 e s.m.i.;

c) singole attrazioni dello spettacolo viaggiante. In tali casi, prima della

al Comune la dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i.;

d) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

e) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;

f) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui vengono impiegati strumenti musicali o impianti di diffusione sonora, compreso il karaoke, a condizione che:
l'intrattenimento musicale non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non preveda la partecipazione di singoli esecutori o complessi musicali di fama;

- non vengano svolti intrattenimenti danzanti né spettacoli di arte varia;
- non vengano approntate strutture atte a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo (palchi, allestimenti scenici, approntamento di apposite sale o zone con sedie disposte a platea o in circolo, ecc....);
- non vi sia pagamento del biglietto di ingresso o maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
- la capienza e l'afflusso non sia superiore a cento persone;
- non sia effettuata una pubblicità dell'esercizio tale da evincere che l'attività musicale è principale anziché accessoria a quella di somministrazione;
-

g) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei quali vengono effettuate iniziative come ad esempio esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, a condizione che sia rispettato quanto previsto nella precedente lettera f);

h) pubblici esercizi dove sono installati apparecchi da divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);

i) fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);

l) impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

m) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private).

messa in esercizio delle attrazioni, deve essere trasmessa al Comune la dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i.;

d) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

e) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;

f) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui vengono impiegati strumenti musicali o impianti di diffusione sonora, compreso il karaoke, a condizione che:

1) l'intrattenimento musicale non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non preveda la partecipazione di singoli esecutori o complessi musicali di fama;

2) non vengano svolti intrattenimenti danzanti né spettacoli di arte varia;

3) non vengano approntate strutture atte a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo (palchi, allestimenti scenici, approntamento di apposite sale o zone con sedie disposte a platea o in circolo, ecc....);

4) non vi sia pagamento del biglietto di ingresso o maggiorazione del prezzo delle consumazioni;

5) la capienza e l'afflusso non sia superiore a cento persone;

6) non sia effettuata una pubblicità dell'esercizio tale da evincere che l'attività musicale è principale anziché accessoria a quella di somministrazione;

g) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei quali vengono effettuate iniziative come ad esempio esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, a condizione che sia rispettato quanto previsto nella precedente lettera f);

h) pubblici esercizi dove sono installati apparecchi da divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);

i) fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);

l) impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

m) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private).